



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

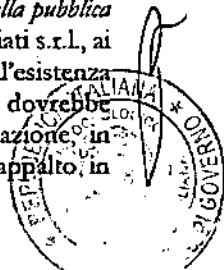
Decreto n. 1185 del 10/6/2021

OGGETTO: FP_ME975 Lipari - Appalto per l'affidamento del Rilievo topo batimetrico di dettaglio, Indagini sedimentologiche di dettaglio, Indagini biologiche, Indagini archeologiche, Studio Geologico, Studi su modello matematico, Progettazione definitiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Progettazione esecutiva, inerente agli *"Interventi di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto"* - Comune di Lipari (ME) - Codice ReNDiS 19IR975/G1. CUP J62J16000000001 CIG 8085452610.

Decreto di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 2202 del 25 novembre 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 573/2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Decreto Commissariale n. 2202 del 25 novembre 2020, con cui l'intervento in oggetto è stato aggiudicato al R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria) - HYPRO S.R.L. (mandante) - ARCHEOL. ROSARIO PIGNATELLO (mandante) - DOTT. BIOLOGO FRANCESCO BERTOLINO (mandante) ING. DANIELE SPINA (mandante Giov. Prof.);
- Visto** il contratto di appalto n. rep. 573/2021 stipulato in data 15 aprile 2021;
- Vista** la nota prot. 1705/2021 con la quale Questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 2202 del 25 novembre 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 573/2021, in ragione del fatto che il legale rappresentante, amministratore, socio e direttore tecnico della capogruppo ARTEC Associati s.r.l., Ing. Massimo Brocato, è risultato destinatario di misura cautelare interdittiva, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, recante *"divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di concludere con essa appalti"* per il periodo di un anno;
- Considerato** che l'avvio del procedimento è stato determinato in ragione del fatto che le misure cautelari ed interdittive disposte afferiscono ad indagini relative ad una irregolare gestione di alcuni appalti da realizzarsi presso il Comune di Falcone (ME) in concorso con pubblici amministratori, integrante il reato, tra gli altri, di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e che i fatti corruttivi addebitati all'Ing. Brocato involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a questa l'affidamento di pubbliche commesse;
- Considerato** che tali circostanze risultano idonee ad incidere sui requisiti di moralità dell'impresa capogruppo del R.T.P. affidatario del servizio in oggetto, in quanto la condotta di reato contestata ed i fatti in questione, corrispondenti a *"gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione"*, incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della ARTEC Associati s.r.l., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, in quanto indice dell'esistenza di un sistema organizzato finalizzato alla sistematica violazione della finalità pubblica che dovrebbe caratterizzare l'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, in appalti aventi ad oggetto servizi nel campo dell'edilizia analoghi a quelli relativi all'appalto in oggetto;



- Vista** la nota ricevuta da Questo Ufficio in data 27 maggio 2021 con la quale ARTEC Associati s.r.l. si è limitata a chiedere copia degli atti sulla scorta dei quali la Stazione appaltante ha comunicato l'avvio del procedimento, nulla deducendo avverso le motivazioni esposte dall'Ufficio in tale comunicazione a giustificazione della volontà di procedere all'annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 2202 del 25 novembre 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 573/2021;
- Considerato** che con nota prot. n. 1888/2021 la Stazione appaltante, dopo aver preso atto della mancata formulazione di osservazioni da parte di Artec Associati s.r.l. in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, ha chiarito di non poter ostendere l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Patti e recante la misura cautelare interdittiva disposta nei confronti dell'Ing. Brocato, di cui, pertanto, la società non può non avere conoscenza;
- Considerato** altresì, che risulta del tutto irrilevante, alla luce della normativa di settore, la circostanza che l'Ing. Brocato si sarebbe dimesso dai ruoli ricoperti prima dell'emissione della misura cautelare, posto che i fatti corruttivi addebitati a questi, antecedenti rispetto alla data delle dimissioni, involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a detta società l'affidamento di pubbliche commesse;
- Considerato** ancora, che dal medesimo certificato camerale trasmesso da Artec Associati s.r.l. con nota del 27 maggio 2021 emerge come lo stesso Ing. Brocato mantenga l'incarico di Direttore tecnico della stessa società, nonché una quota del 50% del capitale sociale della ARTEC ENGINEERING FINANCIAL HOLDING S.R.L., socio unico di Artec Associati s.r.l., non potendosi, allora, ritenere che la capogruppo del RTP affidatario dell'appalto abbia assunto alcuna concreta misura di dissociazione nei confronti dell'Ing. Brocato, il quale, al contrario, continua a svolgere un ruolo all'interno della società, rilevante anche ai fini della determinazione della moralità professionale della stessa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato** che i fatti in questione incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità del RTP aggiudicatario in quanto è venuto meno il requisito della moralità professionale di uno dei componenti dello stesso, ed in particolare della capogruppo, posto che il concetto di "grave illecito professionale" ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245);
- Considerato** ancora, che secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto di misure espulsive dagli appalti pubblici siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, tra i quali vi è anche la emissione di misura cautelare interdittiva;
- Considerato** infine, che nella fattispecie opera il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, A.P., 20 luglio 2015, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020 n. 2968);
- Considerato** dunque, che sono venuti meno, in capo alla ARTEC Associati s.r.l., capogruppo del R.T.P. aggiudicatario del servizio in oggetto, i requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione e risoluzione del contratto)

Sono disposti, nei confronti del R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.R.L. - HYPRO S.R.L.- ARCHEOL. ROSARIO PIGNATELLO - DOTT. BIOLOGO FRANCESCO BERTOLINO - ING. DANIELE SPINA, l'annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 2202 del 25 novembre 2020 e la risoluzione del contratto di appalto n. rep. 573/2021 stipulato in data 15 aprile 2021, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla società capogruppo ARTEC Associati s.r.l.

Art. 3

(Altre disposizioni)

La Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata dal R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.R.L. - HYPRO S.R.L.- ARCHEOL. ROSARIO PIGNATELLO - DOTT. BIOLOGO FRANCESCO BERTOLINO - ING. DANIELE SPINA ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà cura della Stazione appaltante redigere stato di consistenza dell'attività oggetto di contratto già svolta dal R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.R.L. - HYPRO S.R.L.- ARCHEOL. ROSARIO PIGNATELLO - DOTT. BIOLOGO FRANCESCO BERTOLINO - ING. DANIELE SPINA, al fine di poterne determinare l'entità e versare a quest'ultimo il relativo corrispettivo contrattuale.

Si fa salvo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali previste dal contratto di appalto.

Art. 4

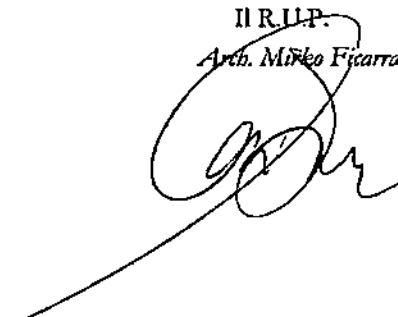
(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'impresa capogruppo ARTEC Associati s.r.l. (partita IVA n. 02961180839), con sede in Taormina, nella Via Francavilla n. 99, PEC: artec@mypec.eu

Il Proponente

Il R.T.P.

Arch. Miroslav Ficarra



Il Soggetto Attuatore

Dott. Mariella Croci

